

## INTRODUZIONE

In un classico della letteratura organizzativa, il dirigente d'azienda è colui che programma, organizza, comanda, coordina e controlla.

Il dirigente deve «programmare, cioè scrutare l'avvenire e redigere il programma d'azione; Organizzare, cioè costituire il duplice organismo, materiale e sociale dell'impresa; Comandare, cioè far funzionare il personale; Coordinare, cioè legare, riunire, armonizzare tutte le azioni e tutti gli sforzi; Controllare, cioè vigilare che tutto proceda conformemente alle regole stabilite ed agli ordini impartiti»<sup>1</sup>.

Nella storia breve del dirigente d'azienda queste cinque attività hanno, in vario modo, caratterizzato la categoria dirigenziale<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> H. FAYOL, *Direzione industriale e generale*, Milano, 1961, pp. 26-27.

<sup>2</sup> Numerosi sono gli studi sul tema. Le monografie più significative in materia sono di P. TOSI, *Il dirigente d'azienda. Tipologia e disciplina del rapporto di lavoro*, Milano, 1974 e di A. ZOPPOLI, *Dirigenza, contratto di lavoro, organizzazione*, Napoli, 2000. Tra gli studi monografici sul tema si segnalano anche F. BASENGHI, *Il licenziamento del dirigente*, Milano, 1991; P. DUI, *Il lavoro dirigenziale. Questioni controverse*, Milano, 2010; R. RICCI, *Il rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda*, Torino, 1992; A. RIPA, *Dirigenti e risoluzione del rapporto*, Milano, 2009; E. SIGNORINI, *Il dirigente tra continuità e innovazione*, Bergamo, 2004. Anteriormente al Codice civile vi è stata anche l'opera di F. PERGOLESÌ, *I dirigenti di azienda nell'ordinamento sindacale*, Padova, 1938. Tra i contributi di maggior ampiezza sul tema si segnalano poi E. BALLETTI, *Definizione della categoria e amministrazione congiunta dell'inquadramento nella contrattazione collettiva: i dirigenti*, in *RGL*, 1988, I, p. 343 ss.; M. DELL'OLIO, *I collaboratori dell'imprenditore*, in *Tratt. R.*, vol. 15, I, Torino, 2004, p. 355 ss.; P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento. Art. 2094-2095*, in *Comm. Sch.*, Milano, 1992, p. 337 ss.; A. GARILLI, *Dirigente d'azienda*, in *DDPcomm*, vol. IV, Torino, 1989; G. GIUGNI, *Il dirigente d'azienda nel diritto*, in *AA.VV.*, *Il dirigente d'azienda nell'evoluzione della società*, Roma, 1974, p. 302 ss.; ID., *Le categorie dei prestatori di lavoro: panorama comparativo*, in *RTDPC*, 1966, 3, p. 844 ss.; E. GRAGNOLI, *La categoria dei dirigenti nel lavoro privato ed i presupposti per la sua attribuzione*, in *AA.VV.*, *La dirigenza*, in *QLDRI*, 2009, 31, p. 19 ss.; P. LAMBERTUCCI, *Il dirigente d'azienda tra orientamenti giurisprudenziali, assetti contrattuali e discipline legali: l'occasione per un bilancio*, in *RIDL*, 2012, III, p. 157 ss.; F. LISO, *Dirigenti d'azienda, legge sui licenziamenti individuali e art. 2095 del codice civile: un problema interessante*, in *RGL*, 1977, II, p. 1113 ss.; G.F. MANCINI, *Le categorie dei prestatori di lavoro nell'ordinamento italiano*, in *RTDPC*, 1966, 3, p. 893 ss.; G. PERA, *Dirigente d'impresa o d'azienda (voce)*, in *NNDI*, App., Vol. II, Torino, 1981, p. 1099 ss.; ID., *Dirigenti d'azienda, disciplina limitativa dei licenziamenti e statuto dei lavoratori*, in *OGI*, 1972, p. 436 ss.; F. PERGOLESÌ, *Dirigente di azienda*, in *ED*, XII, 1964, Milano,

Il dirigente è stato, a lungo, colui che si collocava nella fascia più alta della gerarchia aziendale, che esercitava un autonomo potere direttivo e organizzativo su tutto o gran parte del personale e che, soprattutto, rappresentava il collaboratore più stretto e fidato del datore di lavoro, il suo *alter ego*.

Per lungo tempo la formula dell'*alter ego* più che una specifica figura dirigenziale ha rappresentato l'essenza della categoria stessa.

Nel Codice civile, il legislatore, che si è rifiutato di fornirne una definizione generale, ha incluso il dirigente d'azienda nel lavoro subordinato, in un'apposita categoria, collocata accanto a quelle degli operai e degli impiegati prima e dei quadri poi.

A tale *inclusione*, però, hanno fatto seguito una lunga serie di *esclusioni* dalle discipline caratterizzanti il lavoro subordinato *tout court*.

L'esclusione dalle tradizionali discipline protettive e l'assenza di una definizione generale di dirigente hanno condotto, poi, ad una singolare tensione della categoria, i cui contorni sono divenuti sempre più tenui.

La formula dell'*alter ego* ha cominciato a rappresentare non più il *tutto* della categoria dirigenziale ma una limitata *parte del tutto*, affiancata da diverse figure professionali che nella letteratura sociologica tradizionalmente vengono qualificate come *middle* e *low management*, soggetti, cioè, che lavorano prevalentemente in gruppo (*staff*) e la cui attività è strumentale a quella dei dirigenti di vertice.

La eterogeneità tra tali figure ha messo in crisi la stessa esistenza di una categoria unitaria tradizionalmente intesa come serie unitaria di mansioni a cui corrispondono trattamenti normativi uniformi. Alle diverse figure di dirigente sono state attribuite, dalla giurisprudenza, non i trattamenti uniformi previsti per la categoria dirigenziale (*i.e.* la non applicazione di alcune delle discipline caratterizzanti il lavoro subordinato) ma trattamenti normativi differenziati, e tutele crescenti in misura inversamente proporzionale alla collocazione aziendale.

E così, ad esempio, la libera recedibilità è stata in vario modo interpretata dalla giurisprudenza che, in linea di massima, l'ha ritenuta applicabile solo al dirigente *cd. alter ego* e non, invece, al *middle* e *low management*.

La vicenda, da poco conclusasi, dell'estensibilità dell'art. 7 stat. lav. ha costituito un ulteriore esempio, probabilmente il più evidente.

---

p. 618 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *La nozione di dirigente nel diritto del lavoro e della previdenza sociale*, in AA.VV., *La previdenza dei dirigenti di azienda nel sistema pensionistico*, Milano, 1983, p. 125 ss.; A.R. TINTI, *Il dirigente d'azienda nell'ultimo decennio: profili evolutivi*, in RTDPC, 1979, p. 1126 e ss.; P. TOSI, *Il dirigente d'azienda*, in M. MARTONE (a cura di), *Contratto di lavoro e organizzazione*, in M. PERSIANI-F. CARINCI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, vol. IV, tomo I, Padova, 2012, p. 427 ss.; A. VALLEBONA, *Sui criteri per la identificazione del dirigente*, in DL, 1983, II, p. 192 ss.; ID., *La distinzione tra dirigente e pseudo-dirigente per l'applicabilità della tutela legale contro il licenziamento ingiustificato*, in FI, 1981, I, c. 835 ss.; C. ZOLI, *Dirigente*, in P. LAMBERTUCCI (a cura di), *Diritto del lavoro*, in N. IRTI (promossi da), *Dizionari del diritto privato*, Milano, 2010, p. 155 ss.; A. ZOPPOLI, *Dirigente (privato e pubblico)*, in ED, Annali V, Milano, 2012, p. 534 ss.

A ragione una parte della dottrina ha alluso, proprio in riferimento ad una delle citate vicende sulla dirigenza, ad una palla di neve sorta innocuamente e finita per diventare un'incontrollabile «valanga»<sup>3</sup>.

Sebbene rispetto a tali ultime questioni già da un decennio sia stata offerta dalla giurisprudenza una soluzione appagante, il conflitto tra figure dirigenziali non si è definitivamente sopito.

Ne è testimonianza, ad esempio, la recente questione di compatibilità al Diritto europeo della esclusione dei dirigenti dalla disciplina legale dei licenziamenti collettivi nell'ambito della quale lo strenuo sforzo difensivo del Governo italiano si è incentrato proprio sulla corrispondenza della categoria dirigenziale con la figura del dirigente *alter ego*.

Le tensioni della categoria dirigenziale non riguardano solo le figure di dirigente riconducibili alla categoria ma riguardano anche la disciplina.

La regolazione del lavoro subordinato dirigenziale ha vissuto e ancora vive di luoghi comuni (la specialità del rapporto, la subordinazione attenuata, etc.) che non ci pare siano stati adeguatamente indagati nella riflessione scientifica.

Il dirigente d'azienda offre, poi, una peculiare prospettiva visuale e di analisi del generale processo di alleggerimento delle tutele *nel rapporto* di lavoro delle altre categorie di lavoratori.

Tale processo, da cui il dirigente è stato in parte escluso, ha significativamente modificato i termini della comparazione tra il dirigente e le altre categorie, i cui trattamenti legali si stanno complessivamente avvicinando.

L'obiettivo della trattazione sarà quello di tentare di districare i complessi nodi della categoria dirigenziale.

Nella primissima fase dello studio si descriveranno il processo di emersione del dirigente d'azienda nel nostro ordinamento e gli esiti della riflessione dottrinale sulle figure dirigenziali e sull'unitarietà della categoria (Cap. I).

Si ricostruiranno poi la *ratio* e la portata normativa dell'art. 2095 c.c., dell'unica norma legale generale sul dirigente d'azienda (Cap. II).

Nel prisma dell'art. 2095 c.c., si indagheranno la legislazione speciale e la contrattazione collettiva al fine di enucleare i requisiti di appartenenza alla categoria dirigenziale (Cap. III) anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (Cap. IV).

Infine si approfondiranno la subordinazione del dirigente ed il fondamento normativo della libera recedibilità (Cap. V).

---

<sup>3</sup>R. DEL PUNTA, *Il valzer delle tutele: ancora su art. 7 stat. lav., recesso ad nutum e licenziamento del dirigente*, in *MGL*, 2003, p. 683.